

**REGOLAMENTO**  
ACCESSO AL FONDO REGIONALE PRESTAZIONI ANALOGHE  
**ASSEGNO ORDINARIO EBAP**

Per i dipendenti di imprese classificate con codice statistico contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o inferiori a 5.

Prestazione erogata i sensi dell'art.2 dell'accordo interconfederale 7 febbraio 2018  
e della relativa Delibera EBNA del 17 maggio 2018.

**Art. 1 - Tipologia dell'intervento**

1. In via sperimentale per l'anno 2019, l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese interviene con una prestazione di assegno ordinario analoga a quella erogata da FSBA in favore dei dipendenti di imprese classificate con codice statistico contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, che risultino in regola con i versamenti ad EBAP-FSBA da almeno 36 mesi precedenti la richiesta.
2. In particolare, è previsto l'intervento dell'assegno ordinario in favore dei dipendenti delle imprese di cui al comma 1 per i quali sia stato stipulato accordo sindacale secondo le procedure di cui al successivo art.3 finalizzato alla sospensione dal lavoro a zero ore o alla prestazione di lavoro ad orario ridotto in forza di eventi riconducibili ad una delle seguenti causali:
  - Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
  - Situazioni temporanee di mercato.

**Art. 2 - Condizioni, ammontare e durata**

1. La prestazione è erogata alle seguenti condizioni:
  - a) regolare contribuzione ad EBAP-FSBA da parte dell'azienda da almeno trentasei mesi;
  - b) anzianità aziendale dei dipendenti interessati di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione (conteggiati in giorni di calendario);
  - c) stipulazione di verbale di accordo sindacale.
2. L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi previsti dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro gli importi previsti dal massimale mensile (da rapportare su base oraria) in vigore utilizzato per l'analoga prestazione FSBA.
3. La durata massima dell'assegno ordinario è, in via sperimentale dal 1°gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni), comprensive di eventuali periodi residui. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.  
Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.  
Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

**Art. 3 - Procedure**

1. La domanda di prestazione deve essere presentata dall'impresa a EBAP **entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione**. In caso di domanda presentata oltre il

ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione/riduzione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della presentazione della domanda.

2. Alla domanda dovrà essere allegato l'accordo sindacale e, nel caso, la dichiarazione dell'autorità competente attestante la sussistenza di eventi climatici nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.
3. L'azienda è tenuta a inviare a EBAP alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, via e-mail, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

#### **Art. 4 - Accordo sindacale**

1. Per accedere alla prestazione, le imprese devono segnalare l'avvio della procedura di sospensione/riduzione comunicandolo via e-mail o fax o raccomandata AR, **con almeno 10 gg di anticipo rispetto alla data di inizio sospensione/riduzione prevista:**
  - all'articolazione territoriale dell'EBAP competente;
  - alla Sede Regionale dell'EBAP ([prestazioni@ebapuglia.it](mailto:prestazioni@ebapuglia.it));
  - alle OO.SS. qualora siano presenti in azienda;
  - all'A.D. a cui eventualmente l'impresa aderisce o conferisce mandato.In caso di eventi imprevedibili o climatici, l'avvio della procedura potrà essere segnalato entro i 5 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La comunicazione, da redigersi compilando l'apposita modulistica EBAP (**COM 003**), deve contenere:
  - i dati anagrafici dell'azienda;
  - la causale per la richiesta della sospensione/riduzione;
  - il numero di dipendenti interessati;
  - la durata prevista del periodo di sospensione/riduzione e la relativa data di inizio;
  - l'indicazione di quali OO.SS. sono eventualmente presenti in azienda;
  - l'indicazione dell'A.D. a cui eventualmente l'azienda aderisce o conferisce mandato.
3. Qualora non vi siano OO.SS. presenti in azienda, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, l'articolazione territoriale dell'EBAP convocherà presso la propria sede l'impresa e tutte le Parti necessarie, indicando una data utile per la stipula dell'accordo.  
In particolare, l'articolazione territoriale dell'EBAP provvederà a convocare l'A.D. a cui l'impresa aderisce e tutte le OO.SS. come rappresentate al proprio interno. Qualora l'impresa non aderisca ad alcuna AA.DD., l'articolazione territoriale dell'EBAP provvederà a convocare altresì tutte le AA.DD. come rappresentate al proprio interno.  
Qualora entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, l'articolazione territoriale dell'EBAP adita non abbia provveduto alla convocazione, l'impresa è tenuta a segnalarlo senza indugio all'EBAP sede regionale all'indirizzo [ebapuglia@ebapuglia.it](mailto:ebapuglia@ebapuglia.it) affinché l'ufficio di presidenza intervenga in via surrogatoria.
4. Nel caso in cui invece sia presente una O.S. aziendale e l'impresa aderisca o conferisca mandato ad una A.D., l'accordo potrà essere sottoscritto presso l'articolazione territoriale dell'EBAP competente in o altro luogo preventivamente indicato e/o concordato nella comunicazione di avvio della procedura.  
In questo caso, sarà cura dell'impresa richiedente l'incontro convocare le Parti Sindacali presenti in azienda e l'Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, indicando una data utile per la stipula dell'accordo.

5. In ogni caso, sia che sia stata attivata la procedura aziendale sia che sia stata attivata quella tramite diramazione territoriale dell'EBAP, a pena di irricevibilità, l'accordo essere sottoscritto almeno da una O.S. e da una A.D. .Ogni qual volta non si verifichi tale condizione, la pratica dovrà essere prontamente rimessa all'ufficio di presidenza dell'EBAP che, esperiti i dovuti approfondimenti, interverrà in surroga della parte o delle parti mancanti.
6. In sede di accordo, l'impresa deve preventivamente verificare se ricorrono per ogni singolo dipendente interessato dall'accordo di sospensione/riduzione i requisiti minimi per l'accesso alla stessa così come previsto dal presente regolamento che è parte integrante della procedura.
7. L'accordo deve essere redatto compilando l'apposita modulistica (**MOD\_DIP 03**) scaricabile dal sito internet [www.ebapuglia.it](http://www.ebapuglia.it) o reperibile presso le diramazioni territoriali dell'Ente o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
8. L'accordo dovrà essere sottoscritto dai lavoratori, nella parte loro dedicata all'interno della modulistica.
9. L'accordo come sopra completato deve essere presentate/inviato a:  
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica [prestazioni@ebapuglia.it](mailto:prestazioni@ebapuglia.it) o PEC [ebapuglia@pec.it](mailto:ebapuglia@pec.it) .

#### **Art. 5 - Erogazione e clausola di salvaguardia**

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza e nell'accordo.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista. L'erogazione della prestazione di EBAP nei confronti dei lavoratori avviene attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto.
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.
4. L'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse stanziare da EBAP. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

#### **Art. 6 - Contribuzione correlata**

1. Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni EBAP. La relativa domanda di rimborso potrà essere inviata ad EBAP corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs.n. 148 del 2015.
2. Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'azienda completa degli allegati previsti EBAP, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2, provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata.